



Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello

CORAM
DOTT. PAOLO PALUMBO

Prot. n. 1636-25/2021

BENEVENTO
NULLITATIS MATRIMONII

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMA ISTANZA
*[grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri
matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, nell'attrice
(can. 1095, 2°)]*

Decisione: 29 giugno 2022

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Il giorno **29 giugno 2022**, i sottoscritti Giudici:

Mons. _____, Preside del Collegio
Dott. PAOLO PALUMBO, Giudice Istruttore e Ponente
Don _____, Congiudice

costituiti in Collegio giudicante e riuniti legittimamente nella Sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello, dopo aver esaminato gli atti di causa relativi alla istanza di dichiarazione di nullità del **matrimonio celebrato in data _____ nella parrocchia di _____**, in _____, Arcidiocesi di _____,

tra i Sig.ri

_____ M _____, parte attrice, nata a _____, il _____ e residente in _____, Via _____, cattolica, rappresentata e difesa di ufficio dall'avv. _____, Patrono Stabile di Questo Tribunale,

e

_____ P. _____, parte convenuta, nato a _____, il _____, ed ivi residente alla via _____, 38, cattolico,

esaurita la fase istruttoria e dibattimentale a cui hanno preso parte il Dott. _____, Difensore del Vincolo di Questo Tribunale, nonché il patrono della parte attrice;

data alle parti ogni facoltà di legge;

hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

FATTISPECIE

1. La quattordicenne M. conosce il ventottenne e studente universitario P. nella primavera del 1993. In poco tempo i due si fidanzano. L'attrice comunica il fidanzamento ai genitori e mentre la madre di M. si manifesta favorevole alla relazione, considerando positivamente la buona estrazione sociale del , il padre dell'attrice manifesta una serie di perplessità, soprattutto legate alla differenza di età tra i due. La relazione tra i due si svolge prevalentemente con incontri che avvengono presso la casa dell'attrice. Il tempo che i due hanno a disposizione per conoscersi è molto poco. La è ancora impegnata negli studi scolastici. Nel settembre del 1994 la donna scopre di essere incinta. La reazione del padre della donna che non accetta la gravidanza, quella della madre che, invece, pensa al vantaggio sociale che il matrimonio potrebbe determinare, e quella del convenuto che, invece, mostra indifferenza rispetto all'accaduto - affermando che avrebbe anche accettato l'aborto - mettono la donna in uno stato di agitazione e profonda frustrazione che la conduce, alla fine, alla decisione di celebrare il matrimonio. In ragione della mancanza di tempo sufficiente per le necessarie autorizzazioni del Tribunale per i minorenni, considerato che la donna ancora non aveva compiuto i 16 anni, si opta per la celebrazione solo religiosa delle nozze. **Il matrimonio religioso viene celebrato il 29 gennaio 1995 nella parrocchia di** in , Arcidiocesi di . Fino alla nascita della figlia concepita prima del matrimonio, i due continuano a vivere presso le rispettive abitazioni paterne. In seguito l'attrice si trasferisce a vivere presso la casa dei genitori del marito. La convivenza coniugale si protrae formalmente per venti anni. Essa è segnata da estraneità, frequenti incomprensioni per le diversità caratteriali, litigi, indifferenza. La donna, già dopo un primo periodo di infelice vita coniugale, avrebbe voluto abbandonare il marito ma si rende conto che i genitori non avrebbero accettato la sua scelta e non le avrebbero più dato accoglienza, lasciandola sola. Per lunghi anni i due vivono da separati in casa. Segue un periodo di depressione per M. In seguito ad un riavvicinamento alla fede, l'attrice prova a cercare una minima sintonia con il marito ed i due danno a luce un'altra figlia. Nulla muta, però, nelle dinamiche del rapporto della coppia, fino alla decisione della separazione definitiva, avvenuta nel marzo del 2016.

2. Il 19 maggio 2021, M. [redacted] presenta, in ragione del luogo della celebrazione del matrimonio e del domicilio delle parti, presso questo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano, il libello per la dichiarazione di nullità invocando il timore grave incusso in lei. Ammessa al gratuito patrocinio ed assegnato il Patrono d'ufficio, nella persona del Patrono stabile del Tribunale, nella stessa data, viene costituito il Collegio nelle persone dei Giudici, [redacted] Congiudice; la Difesa del Vincolo è affidata a [redacted] Guidice;

[redacted]. A seguito dell'ammissione del libello, in data 21 luglio 2021, sono citate le parti per la comparizione. Il 30 agosto 2021, assente la parte attrice ma presente il suo Patrono, e assente la parte convenuta, il dubbio di causa viene determinato nella formula seguente: "*Se consti della nullità di questo matrimonio per timore incusso all'attrice (can. 1103)*". In data 29 settembre 2021 viene nominato come Uditore nella causa Paolo Palumbo. Nella fase istruttoria sono stati ascoltati la parte attrice e due testi di parte attrice. Sebbene ritualmente citata più volte, la parte convenuta, non ha partecipato al giudizio e in data 17 marzo 2022 è stata dichiarata assente dal giudizio. A seguito di istanza del Patrono di parte attrice, con decreto del 20 ottobre 2021 veniva ampliato il dubbio di causa nella seguente e definitiva formula: "*Se consti della nullità di questo matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, da parte dell'attrice (can. 1095, n. 2); in subordine: 2. Timore incusso in parte attrice (can. 1103)*". Con decreto del 3 gennaio 2022, a seguito della nomina di nuovi Giudici del Tribunale, si ricostituiva il Collegio giudicante come segue: [redacted] Preside; Paolo Palumbo, Ponente; [redacted] Congiudice. Nominato il perito d'ufficio nella persona della Dott.ssa [redacted] e prestato giuramento, lo stesso perito, effettuata perizia sulla persona dell'attrice, in data 9 marzo 2022 depositava il suo elaborato peritale. Conclusa la fase istruttoria, la pubblicazione degli Atti è stata decretata in data 20 maggio 2022; seguiva rituale decreto di conclusione della causa. Acquisiti agli Atti le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo ed il *Restrictus pro parte actrice*, la causa veniva rimessa ai Giudici per la decisione. Oggi noi Giudici, con sentenza definitiva di primo grado di giudizio, dobbiamo rispondere al dubbio concordato.

IN DIRITTO

3. La sufficiente discrezione di giudizio è costituita da due elementi distinti e, nello stesso tempo, connessi: uno intellettuale, che riguarda la maturità di conoscenza, ed uno volitivo, che attiene alla maturità di libertà. Più in particolare, come chiaramente ricorda una spesso citata *coram Pompedda*, affinché il nubente sia capace di contrarre matrimonio devono coesistere i seguenti elementi: «1) *sufficientem cognitionem intellectionem*; 2) *sufficientem aestimationem criticam*; a) *sive negotii in seipso*; b) *sive motivi rum ad contrahendum*; c) *sive negotii ipsius utpote attingentis persona contrahentis*; 3) *sufficientem libertatem ab intrinseco*; a) *sive in motivis aestimandis idest in deliberando*; b) *sive in dominandis interiori bus impulsioneibus*» (sent. diei 14 novembris 1991, RRDec. vol. LXXXIII, p. 728, n. 4).

4. Non qualunque difetto di discrezione di giudizio determina la nullità del matrimonio ma soltanto quello che sia grave sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Per quanto attiene all'aspetto soggettivo restano di grande attualità le parole di Giovanni Paolo II pronunciate nell'Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987: «Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso [...] rende nullo il matrimonio. [...] Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque, si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o volere del contraente» (AAS 79 [1987], p. 1457, n. 7). Ancora il Papa aggiunge nell'Allocuzione del 25 gennaio 1988: «mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla [...] visione integrale della persona il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica» (ASS 80 [1988], p. 1181, n. 5).

5. Sotto l'aspetto oggettivo, invece, il difetto di discrezione deve riguardare i diritti ed i doveri essenziali del matrimonio e, pertanto, come ricorda una *coram Stankiewicz*: «*sufficiens discretio ad se obligandum*» in matrimonio (Th. Sanchez, *De sancto matrimonio sacramento*, lib. VII, disp. 104, n. 5) *consistit tum in recta apprehensione iurium officiorumque coniugalium et in eorundem ad opus ordinatione* (S. Thomas Aquinas, *De potentiis animae*, cap. IV), *tum in libera eorum electione seu susceptione voluntate deliberativa seu libero arbitrio*» (sent. diei 23 iulii 1981, RRDec., vol. LXXXIII, pp. 385s, n. 6). L'atto di consenso, quindi, deve potersi basare non solo su una comprensione astratta dei diritti e doveri coniugali, bensì anche su di una loro valutazione critica, ossia su di una loro

almeno minimale valutazione pratica: «al di là dell'attenzione dell'intelletto all'atto da porre e della comprensione degli obblighi da assumere, è postulata una certa proiezione nel futuro, cioè sul vincolo e sui doveri che ne derivano» così da realizzare «la percezione esaustiva ossia l'intendimento totale del valore del matrimonio» (M.F. Pompedda, *Il consenso matrimoniale*, in: Z. Grocholewski - M.F. Pompedda - C. Zaggia, *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Annotazioni di diritto sostanziale e processuale*, Gregoriana, Padova 1984, p. 42).

6. Per provare la nullità del matrimonio nella ipotesi in oggetto sono da tenere in considerazione, il modo di agire del contraente, presunto incapace, prima e dopo il matrimonio nonché la sua storia umana e clinica; le deposizioni delle parti e dei testi; l'opera del o dei periti. In questa tipologia di cause, infatti: «*iudex unius periti vel plurium opera utatur, nis ex adiunctis inutilis evidenter appareat*» (can. 1678 §3 CIC; art. 203 DC). Il perito, in particolare, deve, secondo i sani principi dell'antropologia cristiana, indagare, secondo la propria competenza e conoscenza l'esistenza, l'origine, la natura e la gravità di una psicopatologia o di un'anomalia psichica e quale ne sia stato l'influsso sulla facoltà critica ed elettiva, in relazione alla decisione matrimoniale. Tuttavia il giudice: «*non peritorum tantum conclusiones, etsi concordēs, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat*» (can. 1579 §1 CIC; art. 212 DC).

7. Quanto al timore, come ricorda, poi, San Tommaso d'Aquino: «*Matrimonium significat coniunctionem Christi ad Ecclesiam, quae fit secundum libertatem amoris, ergo non potest fieri per consensum coactum*» (Suppl., q. 47, a.3). Il can. 1103 del nuovo Codice di diritto canonico, pertanto, prescrive: «*Invalidum est matrimonium initum ab vim vel metum ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium*». Mentre la violenza fisica è quella azione posta in essere da alcuno che materialmente costringe altri a fare qualcosa di non voluto e che rappresenta un difetto completo del consenso, non avendo chi è costretto alcuna possibilità di opporsi all'azione violenta (cf. can. 125 §1), il timore è la violenza morale operata da un terzo in forza della quale la persona si sente costretta a porre un atto che diversamente non porrebbe. Tale violenza morale può essere esercitata attraverso la minaccia di mali fisici o morali, ovvero anche solo con un abuso di autorità.

8. Il timore, secondo la giurisprudenza rotale, si differenzia in *communis* e *reverentialis*. La peculiarità del timore reverenziale gli deriva dal timore nutrito

dal *metum patiens* dinanzi all'indignazione dei genitori o di qualcuno che gli è anteposto e/o nella cui potestà si trova: egli teme di perdere il peculiare rapporto che lo lega ad essi. Oggetto specifico di tale tipologia di timore non è, pertanto, il dolore dei genitori, né la malattia di un parente, né la tristezza dei genitori qualora il figlio non si sposi, né l'ingratitude, bensì la *diuturna parentum vel superiorum indignatio «seu illae irae motus, quo relatio cum filiis vel subiectis, perpetuo vel per longm temporis intervallum, parenali vel quasi-parentali affectione expoliatur»* (coram Fiore, sent. diei 16 ianuarii 1961, RRDec., vol. LIII, p. 6, n. 2).

9. Tre sono le note caratterizzanti del timore secondo la nuova legislazione canonica che, comunque, nella sostanza, non differisce dalla quella precedente: la gravità, l'estrinsecità e l'indeclinabilità, che comporta un necessario nesso causale tra le pressioni subite e la scelta matrimoniale. Circa la gravità: «*Non requiritur gravitas absoluta [...] sufficit gravitas relativa, prae oculis habita metum patiens aetate, sexu, institutione, animi velitudine, capacitate resistendi imposizioni metum inferentis, necnon loci ac familiae adiunctis vel moribus*» (coram Funghini, sent. diei 21 maii 1997, RRDec., vol. LXXXIX, p. 430, n. 2). Circa la estrinsecità: «*Quod requisitum excludit tum metum ab intrinseco, qui originem ducat e subiectiva psychica disposizione, suggestionem vel intima suasionem ipsius metum patientis, tum metum e causa naturali pendens*» (Funghini, sent. diei 21 maii 1997, RRDec., vol. LXXXIX, p. 430, n. 2); inoltre non necessariamente chi incute il timore deve porsi come obiettivo diretto quello di indurre alla celebrazione del matrimonio: «*metum patiens subiective tantum experitur necessitatem eligendi matrimonium, a minitante omnino non postulatum, quamvis id faciat ad maius quoddam effugiendum malum. At, aequitatis canonicae ductu et in favorem libertatis, etiam metui indirecto extrinsecitatis nota tribuitur*» (coram Stankiewicz, sent. diei 23 maii 2000, RRDec., vol. XCII, p. 386, n. 14).

10. Sotto il profilo probatorio, l'oggetto diretto della prova giudiziaria è il fatto della coazione, che può essere provato con ogni mezzo di prova, in particolare orale, con la confessione del soggetto che ha esercitato la costrizione e la conferma di testi informati del fatto. Dato poi che il timore è un sentimento soggettivo molto rilievo hanno le dichiarazioni di chi denuncia la minaccia subita. Quanto alla prova indiretta, l'indizio principale è costituito dall'avversione, almeno terminale, verso il matrimonio e verso l'altra parte che si è costretti a sposare: «*Qua aversione saltem terminali ex actis non probata, nulla*

est coactio. Attento quod metus reverentialis maxime a subiectiva dispositione patientis dependet, omnia adiuncta investigentur, ratione habita, sexus, aetatis, educationis, complexionis organicae, defatigationis mentis, affectus depressivi, independantiae oeconomicae et famae publicae» (coram Huber, sent. diei 16 maii 1997, RRDec., vol. LXXXIX, p. 420, n. 10).

IN FACTO

11. La presenta vicenda pre e post matrimoniale si presenta chiara relativamente alle cause che hanno determinato nella donna attrice l'incapacità di esprimere un valido consenso matrimoniale per grave difetto della sua discrezione di giudizio. La vicenda personale della donna, la giovanissima età al momento della conoscenza e del fidanzamento con il convenuto ma soprattutto l'evento inatteso e non programmato, quando la è appena quindicenne, della gravidanza, sono le principali circostanze che hanno permesso al Collegio di raggiungere la certezza morale circa il difetto di libertà interiore e della capacità che la donna ebbe di comprendere e determinarsi agli impegni matrimoniali. Di particolare ausilio è stato anche il contributo peritale che, come meglio si chiarirà, conclude affermando che al momento della decisione coniugale, erano presenti nell'attrice sia alcuni tratti del Disturbo Dipendente di Personalità sia una condizione psicologica alterata da un'immaturità affettiva che fa riferimento ad una deficitaria struttura di personalità.

12. Del suo contesto familiare di origine e dell'educazione ricevuta, l'attrice ricorda che i suoi genitori avevano fatto la "fuitina", in seguito alla quale avevano dovuto contrarre matrimonio. In ragione della giovane età dei genitori, M è stata cresciuta dai nonni. Successivamente, quando andò a vivere stabilmente con i suoi genitori, ricorda di aver sempre sperimentato un clima familiare poco sereno, anche per le difficoltà economiche; non vi era amore tra i genitori, anche per alcuni comportamenti degli stessi che determinavano spesso litigi, così ritenendo che i suoi genitori abbiano mantenuto in piedi il loro matrimonio soprattutto per convenzione sociale; afferma che come figlie non godevamo di alcuna libertà: "durante il periodo delle scuole medie, non mi era concesso partecipare ad alcuna attività extrascolastica o frequentare amici. Ciò dipendeva in particolare dalla mentalità chiusa, rigida, "paesana" di mio padre. Non era possibile contraddire mio padre" (Summ. 21/3). In

sede peritale, afferma: "Per quanto riguarda, l'educazione nei confronti delle figlie, ci venivano date delle regole, anche se noi avevamo più paura di papà, perché era più severo, non ci faceva uscire; anche per una festa di compleanno, bisognava pregarlo, bisognava rientrare presto; poi c'era mamma che dicev: "vabbè", quindi è stata sempre lei a comandare, anche se mio padre era quello che faceva il tipo duro" (Summ., p. 48). Problematica è, poi, anche la relazione come la madre, come la donna ricorda nel libello: "A casa mia madre prendeva tutte le decisioni anche quelle economiche, perché aveva un carattere dominante anche su mio padre. Io ero completamente succube di lei, facevo sempre quello che lei desiderava come forma di riverenza nei suoi confronti e per non farla dispiacere" (Libello, pag. 1-2) e, poi, in sede peritale: "Mamma è sempre stata un po' leader, questo si è visto dapprima in ambito lavorativo, era presuntuosa; anche a casa gestiva tutto lei, ha mantenuto quel modo di essere, diceva sempre "io, io, io"; sapeva tutto lei; per andare d'accordo con lei, bisognava sempre darle ragione; cosa che facevo anche io" (Summ., p. 48). Afferma che la sua nonna paterna è stato il suo unico punto di riferimento. In infanzia, inoltre, la madre fece riferimento ad alcuni maghi, preoccupata dal fatto che spesso da bambina M avesse degli incubi: "Mamma pensava che mi avessero fatto qualche fattura, questo mago mi mise dei nastri sulle mani con un crocifisso e diceva delle cose che non capivo, oggi non ricordo; mi diede anche delle erbe che dovevo bere; credo di essere andata due volte. Un'altra volta, da un altro mago, sono andata dopo il matrimonio, perché all'epoca non andavo d'accordo con mio marito, perché non si apriva tanto, non parlava, non provava niente più per me; poi nel tempo ho saputo che anche lui si era confidato con mia madre. Questo mago mi diede della polverina a base di erbe che avrei dovuto far prendere a mio marito, ma non l'ho mai fatto. All'epoca non avevo la Fede che ho oggi, mia madre era convinta che in questo modo potesse risolvere i problemi" (Summ., p. 50). L'attrice non ha mai avuto difficoltà specifiche nel contesto scolastico. Ha avuto poca possibilità, in ragione della rigida educazione familiare, di coltivare amicizie e relazioni in età infantile e nella prima adolescenza. Riconosce della sua poca assiduità nelle cose: "questo è stato il brutto del mio carattere, che non ho mai portato a termine le cose; mi è mancata quell'ambizione di avere degli obiettivi" (Summ. p. 51) e, specificamente, in relazione al suo carattere, si definisce debole, remissiva, accondiscendente (Summ. 21/3): "Per questo mio modo di essere sembravo passiva, perché non sapevo affrontare le situazioni; all'epoca avevo paura della reazione dei miei genitori e il loro modo di pensare nei confronti della gente del paese" (Summ., p. 50). Il difficile contesto familiare è confermato in atti dalla sorella dell'attrice, la quale significativamente afferma: "Considerato che per mio padre, solo fidanzandoci

ufficialmente, avremmo potuto godere di libertà, in cuor mio io decisi di fidanzarmi così giovane proprio per iniziare a godere di un po' di autonomia" (Summ. 27/3).

13. Relativamente alla maturazione affettiva, prima di conoscere P. . . , M. . . aveva avuto un solo fidanzato, per un paio d'anni, a partire dalla prima media. Nella primavera del 1993, conosce il convenuto. All'epoca M. . . ha 14 anni e frequenta ancora le scuole medie mentre P. . . ne ha 28 di anni, insegna musica privatamente e frequenta la facoltà di Giurisprudenza a All'inizio rimane attratta dalle attenzioni di P. . . , molto più grande di lei, che le propone il fidanzamento. Si confida con la madre che si mostra favorevole alla relazione, considerata l'estrazione sociale dei . . . : *"accettai la proposta di fidanzamento che, subito, venne vissuto come un fidanzamento "in casa". Mio padre appresa la notizia non era favorevole a quel fidanzamento, considerata la differenza di età tra me e P. . . "* (Summ. 22/4-5). La donna, pur infatuata dal fatto che un uomo più grande di lei le mostrasse tante attenzioni, dopo poco si rese conto che tra di loro c'erano profonde differenze caratteriali: l'uomo non rende pubblico il fidanzamento, quasi vergognandosi della differenza di età; poche sono le occasioni per frequentarsi e, comunque, sempre nella casa paterna della . . . ; la fanno soffrire alcune critiche per difetti fisici che non ha ma che, comunque, l'uomo spesso le rivolge; ha paura di affrontare un discorso perché si sente inferiore al fidanzato. La sorella dell'attrice ricorda come M. . . , essendo una ragazzina, fosse infatuata dalle attenzioni di P. . . ma specifica che, dopo poco, emersero le difficoltà nella coppia tanto che la teste ricorda che la sorella fosse determinata a lasciare P. . . (Summ. 27/4-5). M. . . vive con P. . . le sue prime esperienze sessuali e nel settembre 1994, scopre di essere incinta. Ha appena concluso il primo anno di scuole superiori: *"Avevo 15 anni e la notizia sconvolse la mia vita e quella della mia famiglia"* (Summ. 22/4-5).

14. La notizia della gravidanza determina differenti reazioni in casa . . . e in P. . . . Mentre il padre di M. . . rimase sconvolto dalla notizia tanto da non rivolgerle la parola, la madre, che aveva sempre auspicato il mio matrimonio con P. . . , per i vantaggi sociali che M. . . ne avrebbe potuto trarre, si mostra più pacata. Sia la madre che il fidanzato, di fatto, la "lasciano sola" con una importante decisione da prendere *"mi dissero "fai quello che vuoi", [P. . .] in particolare aggiungeva: "non ti costringo"* (Summ., p. 53). La madre le disse di sentirsi libera di prendere la scelta che avrebbe ritenuto più

adatta ma, comunque, M... sa che avrebbe voluto il matrimonio con P...
P... le disse che avrebbe anche potuto decidere di abortire. M... con sofferenza afferma, quindi, di aver preso la decisione del matrimonio "da sola": "Si può dire che sono stata mollata in questa decisione, sia da parte di mia madre che da parte di P... Per quanto riguarda mio padre, credo di averlo deluso, anche se anche loro hanno deluso me in tante cose" (Summ. p. 53). E specifica in giudizio: "Di fatto rimasi sola con una scelta troppo grave ed importante da prendere. Esclusi la possibilità di abortire e, considerata l'educazione ricevuta, il contesto sociale di..., la mia età, la contrarietà di mio padre, l'appoggio "interessato" di mia madre, mi convinsi del fatto che non avevo altra scelta se non quella del matrimonio riparatore" (Summ. 22/6-7). Ricorda che il discorso del matrimonio divenne sempre più incalzante, in quanto anche il padre, dopo il primo periodo di assoluta freddezza nei suoi confronti, iniziò chiaramente a farle intendere che per lui il matrimonio era importante e che fosse la scelta che avrebbe dovuto compiere. Anche P... riteneva che, esclusa l'ipotesi dell'aborto, il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare. Quindi significativamente ricorda l'attrice: "Nessuno, devo riconoscerlo, mi fece pressioni gravi che non mi avrebbero dato alternative al matrimonio. Io, invece, ritenevo, per le circostanze già ricordate e non perché amassi P..., che non potevo fare altro se non celebrare il matrimonio. Non mi sentivo libera di scegliere quel matrimonio. Ero obbligata dagli eventi. Se non ci fossero state le circostanze ricordate a portarmi alla scelta nuziale e soprattutto non ci fosse stata una gravidanza di mezzo, non avrei sposato P... Riconosco inoltre, che allora neppure comprendevo l'importanza del matrimonio davanti a Dio e gli impegni che la vita coniugale comporta: "Mi convinsi che avrei celebrato come una seconda prima comunione" (Summ. 23/6-7). Inoltre, a specifica domanda del Difensore del Vincolo circa la sua capacità di valutare liberamente ed in modo maturo il sacramento del matrimonio con i suoi diritti e doveri, l'attrice ha riferito in giudizio: "[...] per quanto ho descritto non mi ritenevo libera e certamente per la mia età non mi ritenevo matura per il matrimonio. Ho celebrato le nozze spinta dalla gravidanza e dagli eventi ricordati" (Summ. 23/adr DV). La sorella dell'attrice afferma, a sostegno, in giudizio: "Mia sorella non era certamente libera nello scegliere il matrimonio perché condizionata dall'evento della gravidanza. Neppure, considerata l'età ed il contesto a cui si riferiscono i fatti, era in grado di comprendere gli impegni che discendono da un matrimonio" (Summ. 28/6-7). Lo afferma anche l'amica F... (Summ. 30/4-7).

15. Il matrimonio venne organizzato frettolosamente. Si occuparono di tutto i miei genitori dell'attrice. M... continua a frequentare la scuola e P... l'Università. Il convenuto non presenta la futura moglie alla sua famiglia in quanto, come ricorda M... : *"Lui si vergognava molto della differenza di età perché all'epoca lui aveva 29 anni ed io 15"* (Summ., p. 53). Sarebbe stato necessario procedere anche con le autorizzazioni civili, in quanto M... non aveva ancora compiuto 16 anni ma, considerato che i tempi non avrebbero permesso di attendere le autorizzazioni del Tribunale, i genitori di M... decisero di procedere con il matrimonio solo religioso: *"Io mi lasciavo travolgere dagli eventi ed ero concentrata unicamente sulla bambina che portavo in grembo"* (Summ. 23/6-7). In sede peritale ha, poi, precisato: *"Rispetto al matrimonio con Paolo, guardandomi indietro, oggi dico che non mi sarei mai sposata se non avessi aspettato la bambina, perché non era l'età giusta per affrontare una famiglia, un matrimonio davanti a Dio, anche perché all'epoca non sapevo ancora dell'importanza di un matrimonio in chiesa, in quanto non bisogna solo pensare all'abito e alla festa"* (Summ. p. 57).

16. La vita coniugale, pur protrattasi per oltre venti anni, è stata fin da subito fallimentare. Per un primo periodo i due hanno vissuto nelle rispettive abitazioni paterne. Nata la figlia, concepita prima del matrimonio, la coppia fissa la dimora coniugale nella casa dei genitori del convento, in una parte della casa approntata per loro. M... continua a frequentare le scuole mentre P... studia ancora all'università: *"Io non avevo esperienza della vita e neppure mi ritenevo in grado di poter fare la madre e la moglie, considerata la mia giovanissima età ed i miei interessi che erano tutti ancora concentrati sulla scuola"* (Summ. 23/9). Ricorda che con il marito non c'era dialogo, non c'era complicità, non c'era amore. Le loro vite procedevano nella reciproca autonomia. Anche la figlia veniva curata prevalentemente dai nonni. M... è già decisa a porre fine al matrimonio ma la madre le disse di sopportare e di non lasciare il marito: *"Se questo ritenevo mia madre, ritenni che una separazione non sarebbe mai stata accettata. Anche mio padre sarebbe stato certamente contrario e non mi avrebbe mai riaccolto in casa. Da quel momento compresi che ero "condannata" a stare con P... con un uomo che non amavo"* (Summ. 23/9). Lo conferma la sorella dell'attrice: *"Mia sorella mi ha sempre confidato di non essere felice con il marito ma non ha mai trovato la forza per lasciare P... per un senso di timore e di rispetto nei confronti dei nostri genitori che non avrebbero mai accettato tale scelta. Anche a me, nella mia esperienza matrimoniale fallimentare, è successo lo stesso"* (Summ., 28/9). La donna

dichiara che durante i 20 anni di matrimonio ha sempre pensato di lasciare il marito ma ha sempre influito sulla determinazione a quel passo la paura di dare un dispiacere ai suoi genitori. Segue la depressione e poi l'avvicinamento alla fede, a seguito del quale M. pensa a dare un'ultima *chance* al suo matrimonio. Nasce la seconda figlia nel 2009 ma ciò nella sostanza non migliorò i rapporti tra lei e il marito: *"Con il tempo presi consapevolezza che la religione era per me una "comfort zone" nella quale rifugiarmi. Oggi vivo la religione diversamente"* (Summ. 23/9). La vita coniugale si è trascinata sino al marzo 2016, quando la donna conosce un altro uomo *"il quale mi ha dato finalmente la forza di ribellarmi al giogo al quale mi tenevano vincolati i miei genitori e P. e di prendere la decisione della separazione definitiva"* (Summ. 23/9; Cfr. 28/9; 31/9).

17. La ricostruzione dei fatti offerta e le evidenti implicazioni nel determinare il difetto discrezionale della donna, trovano conferma anche nelle risultanze della perizia d'ufficio; lo specialista ha specificato che si delineano in M., al momento della decisione coniugale, sia alcuni tratti del Disturbo Dipendente di Personalità sia una condizione psicologica alterata da un'immaturità affettiva. Il quadro personologico è caratterizzato nelle risultanze peritali anche dalla presenza di una sintomatologia ansiosa e depressiva, che nel corso del tempo ha determinato il delinearsi del disturbo da cui, all'epoca del consenso matrimoniale, era affetta l'attrice. Le radici eziopatogenetiche di tale quadro personologico sono rintracciabili nelle primarie esperienze affettive, nello specifico nel rapporto con la madre; conseguentemente emerge in perizia che la relazione di dipendenza intrapresa nei confronti della madre, sia persistita anche nei confronti della parte convenuta: *"Con tale organizzazione personologica, deficitaria sul piano affettivo e relazionale, la perizianda si è rapportata all'ex marito, svalutando in fase preuziale le difficoltà presenti nella coppia, continuando a distanziarsi emotivamente dalle problematiche in quanto incapace di contattare i propri vissuti interni, di dare forza alle proprie sensazioni, nonché fortemente bisognoso di mantenere una condizione affettiva ritenuta apprezzabile, in primis dalla propria famiglia d'origine"* (Summ., p 65 ss.). L'attrice fu, quindi, fortemente spaventata dalla condizione di solitudine affettiva, incapace di assumere una sicurezza personale indipendente dall'approvazione esterna e di disporre di una sufficiente e funzionale flessibilità ideativa, nonché di sviluppare un autentico e profondo interesse emozionale nella relazione affettivamente significativa.

18. La difesa del Vincolo conclude di non rinviene ragionevoli argomenti, fondati sulla verità, da esporre a favore del Vincolo e si rimette alle determinazioni del Collegio Giudicante.

19. Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello, riuniti legittimamente nella sede del Tribunale, dopo aver invocato il Nome del Signore, pronunciamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio proposto debba risponderci come in effetti rispondiamo:

AFFERMATIVAMENTE

“Consta della nullità di questo matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente nell’attrice, (can. 1095, 2°)”

Quanto al capo in subordine: NON PROPONI

Alla parte attrice si fa DIVIETO di contrarre un nuovo matrimonio inconsulto Ordinario del luogo in cui verrà istruita la pratica del nuovo matrimonio e udito il Tribunale di prima istanza.

Alla Parte attrice è stato concesso il Gratuito Patrocinio, assegnandole, per la difesa, il Patrono stabile di questo Tribunale, pertanto nulla è dovuto dalla medesima.

Alla Parte che si ritenga onerata, e parimenti al Promotore di Giustizia e al Difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza, ai sensi dei cann. 1619 - 1640 e 1680 § 1 CIC, al Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Beneventano o al Tribunale Apostolico della Rota Romana.

La presente sentenza, che ha dichiarato la nullità del matrimonio in intestazione, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva (can. 1679).

Così disponiamo e ordiniamo che questa sentenza sia notificata alle Parti interessate e sia mandata in esecuzione di Legge.

BENEVENTO, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Beneventano e di Appello, il giorno 29 giugno 2022

Mons. , Preside
Dott. PAOLO PALUMBO, Ponente
Don , Congiudice

Cancelliere